



Giustizia Sportiva

PROT.n. 53 /2025

Pos. TF 1 /2025

**DECISIONE N. 001\_2025  
IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

**Avv. Eraldo LIBERATI** – Presidente  
**Avv. Antonio MENNUNI** – Componente  
**Avv. Antonio AMATO** – Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 21 MARZO 2025 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n.1 /2025, nei confronti di:

- Sig. **Salvatore GAGLIANO**, tesserato e Vicepresidente della **ASD TT DEL CALATINO** per comportamento antisportivo ed in particolare per aver violato gli artt. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia Fitet, nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI "per aver acconsentito e comunque non impedito che i referti di gara relativi agli incontri validi per il Campionato Regionale Fitet Sicilia di Serie D1, Gir. E, disputatisi tra la **ASD TT DEL CALATINO** e la **SPD PIETRAPERZIA 88** in Caltagirone in data 10.11.2024, tra la **ASD TT DEL CALATINO** e la **ASD SCICLI SPORT** in Caltagirone in data 13.10.2024 e tra la **ASD TT DEL CALATINO** e la **ASD TT G. BONCORAGLIO RAGUSA** in Caltagirone in data 15.12.2024 venissero firmati e completati attestando falsamento la presenza del sig. Antonio Montante in qualità di Giudice Arbitro, dirigente della società ospitante o ancora persona addetta al defibrillatore pur non avendo quest'ultimo né partecipato né assistito a nessuna delle gare indicate. In Caltagirone il 13.10.2024, 10.11.2024 e 15.12.2024"
- il Sig. **Claudio LA PORTA** tesserato e capitano della **ASD TT DEL CALATINO** in persona del legale rappresentante p.t. per comportamento antisportivo ed in particolare per aver violato gli artt. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia Fitet, nonché l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI "per aver compilato e sottoscritto in maniera mendace il referto di gara relativo all'incontro valido per il Campionato Regionale Fitet Sicilia di Serie D1, Gir. E, svoltosi in Caltagirone in data 10.11.2024, tra la sua società la **ASD TT DEL CALATINO** e la **SPD PIETRAPERZIA 88**, attestando falsamento la presenza del sig. Antonio Montante in qualità di Giudice Arbitro sebbene quest'ultimo non avesse né partecipato, né assistito alla gara. In Caltagirone il 10.11.2024, nonché, per aver compilato e sottoscritto in modo

ITTF • ETTU

mendace il referto di gara relativo all'incontro valido per il Campionato Regionale Fitet Sicilia di Serie D1, Gir. E, svoltosi in Caltagirone in data 13.10.2024, tra la sua società la ASD TT DEL CALATINO e la ASD SCICLI SPORT, attestando falsamento la presenza del sig. Antonio Montante in qualità di Giudice Arbitro, dirigente della società ospitante e ancora quale responsabile addetto al defibrillatore, sebbene quest'ultimo non avesse né partecipato, né assistito alla gara. In Caltagirone il 13.10.2024, nonché infine per aver compilato e sottoscritto in modo mendace il referto di gara relativo all'incontro valido per il Campionato Regionale Fitet Sicilia di Serie D1, Gir. E, svoltosi in Caltagirone in data 15.12.2024, tra la sua società la ASD TT DEL CALATINO e la ASD G. BONCORAGLIO RAGUSA, attestando falsamento la presenza del sig. Antonio Montante in qualità di Giudice Arbitro, sebbene quest'ultimo non avesse né partecipato, né assistito alla gara. In Caltagirone il 15.12.2024"

- la **ASD TT DEL CALATINO** in persona del legale rappresentante p.t. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia per la condotta antisportiva tenuta dai propri tesserati così come sopra indicato

Acquisito il fascicolo della Procura Federale.

#### **Premesso che**

All'udienza del 21/03/2025 fissata per la discussione in via telematica, il Tribunale Federale, sentito il Procuratore Federale che concludeva per la sanzione della inibizione di 5 MESI PER Salvatore Gagliano e della sospensione di 7 mesi dalle attività federali in danno a Claudio La Porta e della sanzione dell'ammenda di € 500,00 per il sodalizio;

NONCHÈ sentito personalmente l'incolpato Gagliano privo di difensore che ha confermato che i referti in questione effettivamente non erano sottoscritti dall'apparente sottoscrittore Montante Antonio,

#### **Ritenuto che**

Il fatto contestato appare pacifico tra le parti;

la responsabilità degli incolpati Gagliano e La Porta risulta pertanto per tabulas, avendo il primo partecipato come atleta anche al referto ed il secondo avendolo sottoscritto quale capitano; ai sensi dell'art. 9 del RdG il sodalizio risponde per solidarietà oggettiva dell'illecito posto in essere dai propri tesserati;

#### **P.Q.M.**

#### **Il Tribunale Federale delibera all'unanimità:**

Di infliggere:

- Nei confronti del sig. Claudio La Porta la sanzione della sospensione di 7 mesi dalle attività federali;
- Nei confronti di Salvatore Gagliano la sanzione dell'inibizione a rappresentare la società per mesi 5;
- Nei confronti della Asd TT DEL CALATINO in persona del legale rappresentante pro tempore la sanzione dell'ammenda di € 500,00

**MANDA**

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.  
Così pronunciato in Roma, 21 MARZO 2025

**Il Presidente** Avv. Eraldo Liberati

**Il componente** Avv. Antonio Amato

**Il componente** Avv. Antonio Merituni